

OIC 15 / *Crediti* - Sintesi dei principali interventi

- Dalla bozza di principio contabile messo in consultazione è stata stralciata la parte sulla cessione dei crediti in quanto oggetto di uno specifico approfondimento. Su tale parte sarà effettuata una specifica consultazione.
- Si sono forniti alcuni chiarimenti in ordine allo scorporo/attualizzazione dei crediti.
- In particolare, si prevede lo scorporo della componente finanziaria implicita nei crediti commerciali contraddistinti da lunghe dilazioni nei pagamenti senza che siano produttivi di interessi (oppure siano produttivi di interessi irragionevolmente bassi). A tal fine si rettifica il corrispettivo della vendita (ricavo) attraverso un sconto passivo da ripartirsi per competenza lungo la durata del credito. Il relativo credito, rappresentando un diritto ad esigere una somma definita già dall'inizio, è rilevato inizialmente al valore nominale (valore originario).
- Sulla base di tale assunto e in mancanza di un ricavo da rettificare, si prevede che i crediti finanziari a media/lunga scadenza concessi ai debitori senza la corresponsione di interessi (o con interessi irragionevolmente bassi) siano rilevati al loro valore nominale. Tuttavia, ove rilevante, la componente finanziaria, determinata come differenza tra il valore nominale del credito e il valore attuale dei flussi finanziari derivanti dal credito, è indicata nella nota integrativa.
- Si è precisato che nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà si iscrive in sede di consegna del bene il ricavo della vendita dal momento che il mantenimento della proprietà assolve solo ad una funzione di garanzia mentre i rischi e i benefici connessi alla proprietà sono immediatamente trasferiti.
- Si sono esplicitati alcuni aspetti del procedimento di valutazione collettiva dei crediti (concetto di classi omogenee), nonché alcuni aspetti specifici delle svalutazioni dei crediti (crediti assistiti da garanzie o assicurati)

È auspicabile che i commenti ricevuti:

- se riferiti ad aspetti trattati dal documento, includano un preciso riferimento al numero del relativo paragrafo;
- risultino chiaramente motivati;
- esprimano delle alternative rispetto ai trattamenti previsti nel documento.

Si invita a far pervenire eventuali osservazioni preferibilmente entro il **31 ottobre 2012** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

PRINCIPI CONTABILI



I crediti

BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

Si prega di inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il **31 ottobre 2012** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.67766830.

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.

OIC 15 I Crediti

Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili (2010), l'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 15, allo scopo di renderne più agevole e coordinata la lettura e l'utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

INDICE

Finalità del principio	1
Ambito di applicazione	2-4
Definizioni	5-7
Classificazione	8-23
Rilevazione iniziale	24-27
Scorporo di interessi attivi impliciti	28-57
- <i>Scorporo interessi attivi impliciti inclusi nel ricavo di vendita di beni o prestazione di servizi</i>	28-34
- <i>Crediti finanziari a medio - lungo termine senza interessi o con interessi sensibilmente bassi</i>	35-37
Valutazione e rilevazioni successive	37-57
- <i>Fondo svalutazione crediti</i>	39-48
- <i>Rettifiche di crediti</i>	49-52
- <i>Interessi su crediti e su cambiali attive</i>	53-57
Fattispecie particolari	58-61
Nota integrativa	62-68
<i>Informazioni sulla ripartizione geografica dei crediti</i>	66-68
Appendice A: I crediti nella legislazione civilistica	

Finalità del principio
1. Il principio contabile nazionale OIC 15 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per i crediti. In particolare, il principio definisce la nozione di credito e fornisce i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione nel bilancio d'esercizio nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Ambito di applicazione
2. Il presente Principio è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.
3. Nel caso in cui un altro principio contabile OIC disciplini una specifica tipologia di crediti, la società applica quel principio specifico nel rispetto dei principi generali contenuti in questo documento.
4. Le principali tipologie di crediti disciplinate in specifici principi sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> – crediti derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (OIC 12); – crediti derivanti da operazioni di cash pooling(OIC 14); – crediti rappresentati da titoli di debito (OIC 20); – crediti tributari e imposte anticipate(OIC 25); – crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (OIC 28); La conversione dei crediti in valuta è disciplinata dall'OIC 26.
Definizioni
5. I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, determinati ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi tale diritto deriva generalmente dalla vendita di prodotti, merci e servizi con pagamento differito.
6. Le cambiali attive rappresentano titoli di credito che contengono un ordine o una promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo, che pertanto ha il diritto tutelato dalla legge di esigere il pagamento. Le cambiali attive non presentano dunque sostanziali differenze rispetto agli altri crediti. Le indicazioni fornite nel presente principio sono applicabili anche alle cambiali attive.
7. Le ricevute bancarie (o RIBA) sono strumenti che contengono un ordine di incasso disposto dal creditore ad un istituto finanziario (banca assumtrice) per la riscossione di crediti verso propri clienti derivanti da operazioni commerciali comprovate da fatture. Le ricevute bancarie di tipo "elettronico" sono procedure interbancarie di gestione automatica degli incassi commerciali. Esse non costituiscono titoli di credito, bensì strumenti per l'incasso dei crediti. Il trasferimento di ricevute bancarie non costituisce da un punto di vista sostanziale sconto o cessione del credito e, pertanto, il credito non è rimosso dal bilancio fino all'incasso.
Classificazione
8. L'art. 2424 c.c. prevede che i crediti siano esposti nell'attivo patrimoniale nelle classi B.III.2) Crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie e C.II Crediti facenti parte dell'attivo circolante, a seconda della loro natura e destinazione: <p>B. III.2 — Crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso altri: <p>C. II — Crediti:</p>

- 1) verso clienti
- 2) verso imprese controllate
- 3) verso imprese collegate
- 4) verso controllanti
- 4-bis) crediti tributari
- 4-ter) imposte anticipate
- 5) verso altri.

Ciascuna delle voci dei crediti iscritti fra le immobilizzazioni e l'attivo circolante è suddivisa in base alla scadenza tra crediti esigibili entro/oltre l'esercizio successivo.

9. La classificazione dei crediti tra l'attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie non è effettuata sulla base del criterio finanziario (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della "destinazione" (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria. In particolare il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo (si veda voce B, III, 2 dell'attivo); e dei crediti ricompresi nell'attivo circolante (cioè di origine commerciale) i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo (si veda voce C, II dell'attivo). In questo modo lo schema in esame fornisce, benché in modo frazionato e senza un riepilogo, alcune informazioni di natura finanziaria.

10. L'art. 2424, comma 2, c.c. prevede che *"se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto"* (ad esempio credito di finanziamento verso la controllata "A" e credito commerciale per la vendita di prodotti alla medesima controllata "A").

11. Ai fini della classificazione dei crediti ha rilevanza:

- l'origine;
- la natura del debitore;
- la scadenza.

12. Relativamente alla loro origine, i crediti si distinguono in:

- crediti commerciali: crediti sorti in relazione ad operazioni di vendita di beni e servizi (ad esempio i crediti verso clienti);
- crediti finanziari: crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi;
- altri crediti: crediti sorti per ragioni diverse da quelle sopraindicate (ad es. crediti derivanti da operazioni di gestione non caratteristica, crediti verso dipendenti per anticipi su competenze di futura liquidazione, crediti verso soci, crediti verso l'erario, crediti verso istituti di assicurazione per gli indennizzi, depositi cauzionali, ecc.).

I crediti finanziari differiscono dai crediti commerciali per non essere originati dalla vendita di beni e servizi, bensì da operazioni che hanno ad oggetto direttamente somme di denaro.

13. La natura del debitore assume rilevanza ai fini all'esposizione dei crediti nell'attivo dello stato patrimoniale, in quanto è diversa l'informazione e l'interpretazione del bilancio se i crediti sono, ad esempio, verso clienti o verso altri. Per le stesse esigenze di informazione e di interpretazione del bilancio, i crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti hanno indicazione separata con specificazione della loro natura.

Relativamente alla natura del debitore, i crediti si distinguono, in:

- crediti verso clienti,
- crediti verso controllate,
- crediti verso collegate,
- crediti verso controllanti,
- crediti verso altri.

<p>14. In considerazione della scadenza, i crediti sono distinti nello stato patrimoniale tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ crediti esigibili entro l'esercizio successivo (a breve termine); crediti con scadenza entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio; crediti scadenti a vista; ▪ crediti esigibili oltre l'esercizio successivo (a medio o lungo termine); crediti con scadenza oltre dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. <p>Nei crediti a vista l'esigibilità del titolo è rimessa al titolare del credito che procede alla presentazione per il pagamento: la presentazione coincide con l'esigibilità immediata del credito.</p> <p>I crediti senza scadenza prestabilita (ad esempio i crediti verso l'erario o verso lo Stato) sono crediti in cui all'atto della iscrizione del credito non è identificata una data di scadenza. I crediti senza scadenza sono classificati in base alla loro natura, considerando le caratteristiche del debitore e la prevedibilità della data di incasso.</p>
<p>15. La scadenza dei crediti assume rilevanza per darne separata evidenza nello stato patrimoniale. L'art. 2424 c.c. richiede, infatti, la separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, dell'importo esigibile entro ed oltre l'esercizio successivo. Inoltre, l'art. 2427, numero 6, c.c. richiede in nota integrativa, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni. La separazione è effettuata sulla base del periodo amministrativo annuale.</p>
<p>16. Ai fini della classificazione in argomento, la scadenza è determinata in base ai termini di fatto del realizzo quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici. Va quindi effettuata una valutazione per determinare quali crediti è ragionevole prevedere verranno incassati entro dodici mesi, tenendo anche conto della destinazione durevole o meno del relativo investimento finanziario.</p>
<p>17. I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni e altre rettifiche (ad es. rettifiche di fatturazione, sconti ed abbuoni) per ridurli al valore di presunto realizzo, salvo i casi in cui i crediti cui tali accantonamenti si riferiscono non siano più iscritti in bilancio ovvero le rettifiche comportino il pagamento di somme.</p> <p>In tali casi essi sono esposti come passività, nei fondi per rischi ed oneri o nei debiti, a seconda del rapporto sottostante.</p>
<p>18. I crediti verso imprese controllate, collegate o controllanti, come definite ai sensi dell'art. 2359, c.c., sono rilevati nelle apposite voci previste dalla voce B.III.2 (crediti finanziari) o C.II.4 (crediti commerciali). Tali crediti hanno indicazione separata nello schema di stato patrimoniale sia perché le operazioni infragruppo possono essere condotte su una base contrattuale non indipendente, sia perché essi possono avere caratteristiche di realizzo diverse dagli altri crediti. Per la definizione di queste imprese e delle altre parti correlate si rinvia all'OIC 12.</p> <p>Le voci B.III.2.c) e C.II.4 accolgono anche i crediti verso le controllanti di livello superiore al primo, ovverosia le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie.</p>
<p>19. <i>I crediti verso imprese soggette a comune controllo (cd imprese sorelle), diverse dalle imprese controllate, collegate o controllanti, sono rilevati tra i crediti "verso altri", rispettivamente nelle voci B.III.2.d) o nella voce C.II.5). Se di importo rilevante sono iscritti con separata evidenza.</i></p>
<p>20. <i>Nella voce B.10.d del conto economico Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide, si classificano gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell'attivo circolante.</i></p> <p><i>Nella voce D.19.b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, si classificano gli accantonamenti e le svalutazioni di crediti finanziari iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.</i></p>
<p>21. Le perdite realizzate su crediti derivanti da elementi "certi e precisi" e quindi non derivanti da valutazioni, (ad es. derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B.14 <i>Oneri diversi di gestione</i> del conto economico, previo l'utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione crediti.</p>
<p>22. Se un credito incassabile entro un anno viene trasformato in un credito a lungo termine, senza la corresponsione di interessi espliciti, l'operazione è di natura finanziaria, ma non si effettuano attualizzazioni in quanto il diritto di esigere determinati ammontari dal debitore è rimasto inalterato. Il credito è trasferito per lo stesso ammontare dalla voce C.II dell'attivo circolante alla voce B.III.2 delle immobilizzazioni finanziarie ed è rettificato per le perdite durevoli di valore.</p>

<p>23. L'art. 2435-bis c.c., che disciplina il bilancio in forma abbreviata, prevede che <i>“lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”</i>. Nella voce C.II possono essere ricomprese le macroclassi A <i>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</i> e D <i>Ratei e risconti attivi</i>. In ogni caso nella voce C.II , devono essere separatamente indicati i crediti esigibili entro e oltre l'esercizio successivo.</p>
<p>Rilevazione iniziale</p>
<p>24. I crediti da iscriversi in bilancio devono rappresentare validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri terzi.</p>
<p>25. Prescindendo dai casi particolari, i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; ▪ lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. In caso di vendita di beni tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o consegna dei beni mobili, mentre per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (immobili e beni mobili) dalla data della stipulazione del contratto di compravendita. In caso di prestazioni di servizi lo scambio si considera avvenuto quanto il servizio è reso, cioè la prestazione è effettuata.
<p>26. I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi verso l'impresa. L'esistenza e le caratteristiche del “titolo” si basano su criteri giuridici.</p>
<p>27. L'art. 1523 c.c. stabilisce che nella vendita a rate con riserva della proprietà il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto la rilevazione del ricavo di vendita e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà.</p>
<p>Scorporo di interessi attivi impliciti</p>
<p>Scorporo interessi attivi impliciti inclusi nel ricavo di vendita di beni o prestazione di servizi</p>
<p>28. I crediti che si originano dallo scambio di merci, prodotti e servizi sono valori numerari e costituiscono la contropartita dei relativi ricavi. La disponibilità di denaro a termine comporta un immobilizzo finanziario; pertanto, le condizioni di pagamento hanno un effetto diretto sull'ammontare dei ricavi che originano il credito. Se i termini di pagamento sono lunghi, il mantenimento di condizioni finanziarie fisiologiche comporta la necessità di ottenere un corrispettivo, ossia un interesse, per il periodo di indisponibilità del numerario. Tale interesse può essere chiaramente esplicitato ovvero deve ritenersi implicito nel ricavo e quindi nel credito. Nei primo caso l'interesse esplicito deve essere un interesse appropriato; nel secondo caso, se rilevante, si rende necessario scorporare dal prezzo un interesse appropriato, cioè il corrispettivo finanziario.</p>
<p>29. I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi irragionevolmente bassi, si rilevano inizialmente al valore nominale e cioè in base all'effettivo diritto di credito che essi rappresentano. In contropartita la componente reddituale è rilevata distintamente tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il ricavo relativo alla vendita del bene a pronti o alla prestazione di servizi; ▪ gli interessi attivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento. <p>L'ammontare del ricavo di vendita o della prestazione di servizi è rappresentato dal corrispettivo a pronti del bene/servizio, pari alla attualizzazione del corrispettivo pattuito a termine senza corresponsione di interessi, in base ad un adeguato tasso di attualizzazione.</p> <p>L'ammontare degli interessi attivi impliciti si determina per differenza tra il valore nominale del credito e l'ammontare del corrispettivo a pronti e si rileva inizialmente tra i risconti passivi. Gli interessi attivi sono considerati di competenza dello o degli esercizi successivi, sino alla scadenza del credito e sono riconosciuti contabilmente sulla durata del credito. L'interesse da rilevarsi in ciascun periodo amministrativo o frazione in cui dura il credito è quello maturato in tale periodo. Tale differenza è ripartita in modo tale che l'interesse venga riconosciuto ad un tasso costante sul credito residuo finché non sia interamente incassato.</p>

<p>30. Lo scorporo degli interessi attivi dal ricavo di vendita di beni o servizi non si applica in questi casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ agli acconti ed in generale agli ammontari che non richiedono restituzione in futuro (esempio: depositi o pagamenti parziali a fronte di costruzioni in corso, anticipi per l'acquisto di beni e servizi, ecc.); ▪ ai crediti che hanno un tasso d'interesse basso quando vi sono garanzie di terzi o specifiche norme di legge, ▪ agli ammontari che intendono rappresentare garanzie o cauzioni date all'altra parte di un contratto (depositi, parte di un credito che verrà incassato alla scadenza del periodo di garanzia).
<p>31. Gli interessi attivi scorporati ed il relativo tasso sono determinati al momento della rilevazione iniziale del credito e non sono rimisurati successivamente.</p>
<p>32. Il tasso di interesse da utilizzare per determinare il corrispettivo a pronti richiede appropriata valutazione. L'obiettivo teorico dovrebbe essere quello di approssimare il tasso che sarebbe risultato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare con termini e condizioni comparabili con l'opzione di pagare un prezzo a pronti o un prezzo a termine e tale ultimo prezzo avesse tenuto conto di un appropriato tasso d'interesse di mercato per il tempo della dilazione. Da un punto di vista pratico, tale tasso può corrispondere al saggio d'interesse di mercato prevalente per il finanziamento di crediti con dilazione ed altri termini e caratteristiche similari. Nel caso in cui tale mercato sia mancante o insufficiente, è possibile fare riferimento al tasso per l'approvvigionamento di fondi esterni per il finanziamento della gestione tipica o caratteristica dell'impresa (esclusi quindi i prestiti per il finanziamento di immobilizzazioni tecniche), come ad esempio scoperti bancari, anticipazioni finanziarie ecc.. Il tasso di attualizzazione può pertanto rappresentare il costo medio dei finanziamenti utilizzati per finanziare la produzione.</p>
<p>33. Il tasso d'interesse è quello della data dell'operazione, cioè del tempo in cui sorge il credito e l'impresa concede la dilazione di pagamento. Tale tasso ed il valore nominale del credito non sono quindi modificati durante la durata del credito, fatta eccezione per le svalutazioni relative ad inesigibilità.</p>
<p>34. Vi sono casi in cui l'impresa è a conoscenza, al momento della stipula del contratto, che, nonostante la scadenza inferiore all'anno specificatamente indicata nel contratto stesso, il credito verrà incassato in un tempo marcatamente superiore all'anno. In tali casi, il credito è attualizzato secondo le regole indicate in questo documento. La predetta conoscenza è oggettivamente dimostrabile sulla base dell'esperienza o di altri fattori obiettivi. Il previsto termine di scadenza è ragionevole sulla base dei predetti fattori (es. crediti verso la pubblica amministrazione).</p>
<p>Crediti finanziari a medio - lungo termine senza interessi o con interessi sensibilmente bassi</p>
<p>35. I crediti finanziari a media/lunga scadenza concessi a debitori senza la corresponsione di interessi o con interessi irragionevolmente bassi sono rilevati al loro valore nominale. Si pensi, ad esempio, ai crediti che si originano per l'erogazione di finanziamenti concessi ad imprese controllate. Tali crediti, non derivando da operazioni di scambio di beni e servizi, non richiedono al momento della rilevazione iniziale la scissione tra il valore del bene/servizio e la componente finanziaria.</p>
<p>36. Tuttavia, ove rilevante, la componente finanziaria, determinata come differenza tra il valore nominale del credito e il valore attuale dei flussi finanziari derivanti dal credito, è indicata nella nota integrativa.</p>
<p>Valutazione e rilevazioni successive</p>
<p>37. L'art. 2426, numero 8, c.c. dispone che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione</p>
<p>38. Il valore nominale dei crediti è pertanto rettificato per tenere conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ perdite previste per inesigibilità, ▪ resi e rettifiche di fatturazione, ▪ sconti ed abbuoni, ▪ altre cause di minor realizzo.

Fondo svalutazione crediti	
39.	<p>Il valore nominale dei crediti è rettificato tramite un fondo di svalutazione per tenere conto delle inesigibilità già manifestatesi o ragionevolmente prevedibili. Il fondo svalutazione crediti rettifica i crediti iscritti nell'attivo.</p> <p>Nella stima del fondo svalutazione crediti si comprendono le previsioni di perdita sia per situazioni di inesigibilità già manifestatesi sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma ritenute altamente probabili.</p>
40.	<p>L'inesigibilità di alcuni crediti, totale o parziale, certa o presunta, può essere già nota al momento della redazione del bilancio, come nel caso di debitori falliti o comunque in dissesto, di liti giudiziarie, di contestazioni, di debitori irreperibili e così via. In altri casi le situazioni di inesigibilità, pur essendo intrinseche nei saldi, potranno manifestarsi invece in esercizi successivi a quello della iscrizione dei crediti in bilancio.</p>
41.	<p>Lo scopo del fondo svalutazione crediti è quello di fronteggiare le previste perdite sui crediti in bilancio, pertanto il fondo è essere determinato tramite l'analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto.</p> <p>Le stime devono pertanto basarsi su presupposti ragionevoli, utilizzando tutte le informazioni disponibili sulla situazione dei debitori al momento della valutazione, considerando sia l'esperienza passata sia la corrente situazione economica generale e di settore, nonché dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che incidono sui valori alla data del bilancio (es.: fallimento di un debitore la cui situazione era già nota alla data di bilancio).</p>
42.	<p>Tecnicamente, lo stanziamento al fondo svalutazione crediti può avvenire tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatesi; ▪ stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio; ▪ valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti; ▪ condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.
43.	<p>Nel processo di stima del fondo svalutazione crediti, qualora non sia fattibile effettuare un'analisi della recuperabilità dei singoli crediti, è ammesso un processo di valutazione sintetico, qualora sia possibile raggruppare la popolazione dei crediti in classi omogenee che presentino profili di rischio simili (settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie ecc.). Alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione della ragionevole attesa di perdite su crediti (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente).</p>
44.	<p>È però importante sottolineare che queste formule non possono essere trasformate in una regola. Esse sono solo uno strumento pratico, la cui validità deve essere costantemente verificata; pertanto esse devono essere variate ogniqualvolta mutino le condizioni sulle quali le formule usate si basano. Tali formule sono accettabili soltanto se si raggiungono sostanzialmente gli stessi risultati del procedimento analitico descritto in precedenza.</p>
45.	<p>Le perdite per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma, in ossequio ai postulati della competenza, della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere.</p>
46.	<p>L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie (ad. es. pegno, ipoteca, fidejussione) tiene conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie.</p>
47.	<p>L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assicurati si limita alla quota non coperta dall'assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza che l'impresa di assicurazione riconoscerà l'indennizzo.</p>
48.	<p>Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successiva copertura di perdite realizzate sui crediti.</p>
Rettifiche di crediti	

49.	Rettifiche di fatturazione. I crediti in bilancio possono non essere totalmente realizzati anche per ragioni diverse dalle vere e proprie perdite per inesigibilità. È frequente che successivamente alla data di bilancio vi siano resi di merci o prodotti da parte dei clienti o comunque si debba procedere a rettifiche di fatturazione (relativi a ricavi già iscritti al conto economico). Le cause possono essere molteplici: merci difettose, merci eccedenti le ordinazioni, differenze di qualità, ritardi di consegna, applicazioni di prezzi diversi da quelli concordati, errori di conteggio delle fatture, e così via
50.	Le rettifiche delle vendite rappresentano componenti negativi di reddito corrispondenti ad una diminuzione dei ricavi di vendita già rilevati. Le note di credito, già emesse o da emettere, di competenza dell'esercizio rettificano i crediti ed i corrispondenti ricavi.
51.	Nel rispetto dei postulati della competenza, della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, il bilancio contiene uno stanziamento per i resi di merci o prodotti da parte dei clienti e per le rettifiche di fatturazione. La stima si basa su ipotesi ragionevoli, analizzando ciascuna situazione esistente ed in base a presupposti che trovino fondamento sull'esperienza e su ogni altro elemento utile. Lo stanziamento rettifica l'ammontare dei crediti e, in contropartita, i ricavi che li avevano originati e non costituiscono accantonamenti ai fondi rischi.
52.	Sconti e abbuoni. Nel determinare il presunto valore di realizzo dei crediti è necessario considerare anche gli sconti ed abbuoni che potranno venire concessi al momento dell'incasso. A tale riguardo, se è prassi rilevante della società il concedere sconti ed abbuoni al momento dell'incasso di crediti, è stimato l'importo degli sconti ed abbuoni che saranno concessi sui crediti in bilancio ed è effettuato un adeguato stanziamento. Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa) sono rilevati al momento dell'incasso.
Interessi su crediti e cambiali attive	
53.	Gli interessi attivi su crediti e cambiali attive sono riconosciuti per competenza, proporzionalmente al credito in essere.
54.	Se i crediti o le cambiali attive ceduti per finanziamenti comportano un interesse attivo (anche se derivante dallo scorporo), l'interesse attivo su crediti e cambiali attive, e l'interesse passivo sul finanziamento sono riconosciuti per competenza separatamente: cioè, gli interessi attivi proporzionalmente al credito ed alla durata residua e gli interessi passivi proporzionalmente al debito per lo sconto od il finanziamento ed alla durata residua. Per i crediti e le cambiali attive scadenti entro dodici mesi originati da operazioni commerciali (vendita), gli interessi passivi derivanti dallo sconto o da altre operazioni di finanziamento non sono riscutati nel caso in cui la scadenza cada nel periodo amministrativo successivo, in quanto per tali crediti e cambiali attive si presume che il ricavo includa una componente finanziaria per la quale non si procede alla separazione mediante lo scorporo, come indicato nel paragrafo 28.
55.	La legge (D. lgs. 231/2002) prevede l'automatica applicazione degli interessi di mora, in base al tasso d'interesse diffuso semestralmente dal Ministero dell'Economia, nei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Se il termine non è fissato contrattualmente, gli interessi decorrono dopo trenta giorni a partire, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura, di ricevimento delle merci o prestazione dei servizi, ovvero dalla data di accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali. Al riguardo, quando l'incasso di interessi è dubbio, occorre effettuare uno stanziamento al fondo svalutazione crediti in relazione alla possibilità di recupero. Gli interessi si classificano alla voce C.16.d "altri proventi finanziari".
56.	Gli interessi attivi maturati nell'esercizio (al netto dei relativi risconti) sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, comprese le eventuali differenze da "indicizzazione" e al lordo delle ritenute di legge, sono iscritti nella voce C.16.a Altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni. La voce deve essere suddivisa in tre ulteriori sottovoci, in presenza proventi finanziari maturati nei confronti di imprese controllate, collegate e controllanti, secondo quanto previsto dall'art. 2425.
57.	Gli interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante (ad es. per ritardati pagamenti dei clienti, per rimborsi d'imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso enti previdenziali) sono iscritti nella voce C.16.d <i>Proventi finanziari diversi, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i> . La voce deve essere suddivisa in tre ulteriori sottovoci, in presenza proventi finanziari maturati nei confronti di imprese controllate, collegate e controllanti, secondo quanto previsto dall'art. 2425.
Fattispecie particolari	

<p>58. <i>Crediti incassabili con un'attività diversa dai fondi liquidi.</i> I crediti incassabili con un'attività diversa dalle disponibilità liquide sono valutati al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività. Se il debitore ha l'opzione di pagare con disponibilità liquide o altra attività, il credito, per il principio della prudenza, è esposto al minore tra il valore incassabile per contanti ed il valore corrente delle attività. Se l'opzione è del creditore, è esposto in base all'ammontare relativo alla scelta che si prevede verrà effettuata. Eventuali rettifiche al valore originario così iscritto sono imputate al conto economico.</p>
<p>59. <i>Crediti dati a garanzia di prestiti.</i> I crediti dati a garanzia di prestiti sono mantenuti nello stato patrimoniale. La garanzia è esposta tra i conti d'ordine, fornendo, ove necessario, ulteriori informazioni nella nota integrativa.</p>
<p>60. <i>Crediti indicizzati.</i> Alcune clausole contrattuali possono prevedere l'indicizzazione dei crediti secondo parametri di riferimento quali, ad esempio, gli indici di prezzo o le valute straniere. In questi casi, alla chiusura dell'esercizio, il valore del credito è adeguato in funzione della variazione del parametro di indicizzazione. Tenuto conto che i parametri previsti per l'indicizzazione sono generalmente dati oggettivi, le variazioni relative (positive e negative) sono rilevate nel conto economico tra i proventi/oneri finanziari, rispettivamente alle voci C.16d. o C.17.</p>
<p>61. <i>Interessi soggetti a condizione.</i> Alcuni contratti prevedono il pagamento di interessi attivi al verificarsi di determinati condizioni o eventi. Tali interessi sono riconosciuti solo al momento in cui l'incasso è certo, che solitamente coincide con l'incasso stesso.</p>
<p>Nota Integrativa</p>
<p>62. <i>Con riferimento ai crediti, l'art. 2427, comma 1, richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>il principio di valutazione dei crediti ed i criteri di determinazione della rettifica per svalutazione crediti(n.1);</i> – <i>le svalutazioni effettuate nell'esercizio per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie (n. 2);</i> – <i>le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dei crediti rispetto all'esercizio precedente (numero 4);</i> – <i>distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti di durata residua superiore a cinque anni (n. 6);</i> – <i>distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti con specifica ripartizione secondo le aree geografiche (n. 6);</i> – <i>se significativamente la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche (n. 10).</i>
<p>63. Nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono omesse le informazioni richieste dai nn. 2 e 10 dell'art. 2427, c.c., comma 1 (svalutazione dei crediti iscritti nelle immobilizzazioni e ripartizione geografica dei ricavi).</p>
<p>64. Ai sensi dell'art. 2423, comma 3, si considerano informazioni complementari da fornire nella nota integrativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. per i crediti incassabili oltre l'anno, se di ammontare particolarmente rilevante, il tasso d'interesse e le scadenze; b. l'ammontare complessivo degli interessi attivi scorporati dal ricavo derivante dalla vendita di beni o la prestazione di servizi; c. la natura e l'ammontare di crediti di importo rilevante verso debitori che hanno peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza (ad esempio, informazioni sulla concentrazione di crediti in uno o pochi clienti ed ogni altra posizione di rischio significativa); d. se rilevante l'ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico; e. se rilevante, l'ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti; f. se rilevante, l'ammontare dei crediti dati in garanzia di prestiti; g. L'ammontare dei crediti finanziari senza corresponsione di interessi o con interessi irragionevolmente bassi e della componente finanziaria che sarebbe stata rilevata qualora fossero stati applicati i criteri indicati al paragrafo (cfr. par. XX); h. la natura dei creditori e la composizione della voce B.III.2.d e C.II.5 <i>Crediti verso altri</i>.

65. Le informazioni da fornire in nota integrativa con riferimenti ai crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e altri parti correlate sono disciplinate dall'OIC 12.

Analogamente le informazioni relative ai crediti verso i soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette sono disciplinate nell'OIC 12.

Informativa sulla ripartizione geografica

66. La richiesta di indicazione della ripartizione geografica dei crediti (art. 2427 c.c., n. 6) risponde ad esigenze di trasparenza relativamente al rischio che corre la società nello svolgimento della sua attività in diverse aree geografiche. Infatti, tanto più è completa l'informativa sull'operatività svolta in certe aree tanto più il lettore di bilancio è in grado di valutare la possibile incidenza del cosiddetto rischio paese, sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società.

67. Per le imprese la cui attività è caratterizzata da una intensa operatività internazionale, la ripartizione per aree geografiche può essere fornita attraverso una tabella da cui si evincono gli importi dei crediti, dei debiti e dei ricavi raggruppati per aree geografiche o per paesi più significativi. Nel caso delle imprese multinazionali il riferimento può essere fatto anche a livello di continente. A titolo esemplificativo una tabella dei crediti, dei debiti e dei ricavi di una società multinazionale potrebbe essere così redatta:

	Italia	Altri paesi U.E.	Resto d'Europa	Totale
Crediti:						
Verso clienti						
Verso imprese controllate						
Verso collegate						
Verso controllanti						
Verso altri						
totale						
Debiti (la suddivisione per ciascuna voce di debito per la richiesta analisi per area geografica si ritiene che sia dovuta quando la stessa è significativa in relazione all'ammontare dovuto ai creditori non nazionali)						
Ricavi (la ripartizione per area geografica si ritiene che sia dovuta quando la stessa è significativa in relazione all'ammontare complessivo dei ricavi)						

Appendice A: I crediti nella legislazione civilistica

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per i crediti.

L'art. 2424 c.c. prevede che nell'attivo dello stato patrimoniale i crediti siano iscritti con il seguente schema:

B) III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio:

2) crediti:

- a) verso imprese controllate;
- b) verso imprese collegate;
- c) verso controllanti;
- d) verso altri.

C) II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 4-bis) crediti tributari;
- 4-ter) imposte anticipate;
- 5) verso altri.

L'art. 2427, comma 1, c.c., richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni:

- i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro (numero 1);
- le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo (numero 4);
- le svalutazioni effettuate nell'esercizio per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie (n. 2)
- distintamente, per ciascuna voce dei crediti, l'importo di durata residua superiore a cinque anni e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche (n. 6);
- se significativa la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche (n. 10)

L'art. 2435-bis c.c. prevede che nel bilancio redatto in forma abbreviata:

- lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani;
- nella voce C.II possono essere ricomprese le macroclassi A *Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti* e D *Ratei e risconti attivi*. In ogni caso nella voce C.II sono separatamente indicati i crediti esigibili entro e oltre l'esercizio successivo.

Nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono omesse le informazioni richieste dai nn. 2 e 10 dell'art. 2427, c.c., comma 1.